

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

### DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

#### COMMESTIBILI

##### ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei la raccolta e la commercializzazione dei funghi al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di assicurare la tutela, preservando tali risorse naturali da un eccessivo impatto antropico e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini degli abitanti residenti nell'area protetta.

##### ART. 2 REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi epigei è disciplinata dal presente regolamento e, per quanto in esso non previsto e per la commercializzazione degli stessi, dalla Legge Regionale 19.08.96 n. 23, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23.08.93 n. 352.

La raccolta deve essere improntata alla tutela dell'ambiente e quindi deve essere fatta nel rispetto delle altre specie vegetali e della fauna.

##### ART.3 MODALITA' DI RACCOLTA PER I RESIDENTI

Ai cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei è consentita la raccolta di funghi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.

1) epigei soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a kg.2 per persona di cui non più di 1 Kg. delle seguenti specie:

- a) *Agrocybe aegerita* : pioppini
- b) *Amanita caesarea* : ovoli
- c) *Boletus* gruppo *edulis*: porcini
- d) *Calocybe gambosa*: prugnolo, fungo di S.Giorgio;
- e) *Cantharellus cibarius* : finferlo, gallinaccio;
- f) *Cantharellus lutescens* : finferla
- g) *Clitopilus pronulus* : prugnolo
- h) *Clitocybe geotropa*: cimballo, agarico geotrope,
- i) *Craterellus cornucopioides*: Trombetta dei morti
- j) *Macroplepiota procera*: Mazza da tamburo
- k) *Morchella*, tutte le specie, compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa*: Spugnole, morchelle,
- l) *Polyporus poeae caprae*: Piede di capra;
- m) *Tricholoma* gruppo *terreum*: Morette
- n) *Russula virescens*: Verdone

2) Per tutte le specie non elencate nel precedente comma è vietata la raccolta allo stadio di primordio.

3) I limiti di peso di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

4) E' vietata la raccolta nelle zone a riserva naturale integrale e la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato di ovulo chiuso.

5) Al proprietario, all'affittuario, all'usufruttuario, al coltivatore, al conduttore del fondo e ai loro familiari, ai gestori dei boschi a qualsiasi titolo, è consentito di derogare dai limiti giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dal 1° comma dell'art. 3.

##### ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA PER I RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO COLLI

Per poter raccogliere i funghi epigei commestibili, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente Regolamento, i cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei debbono essere muniti quale titolo autorizzativo, di un tesserino, rilasciato dal Comune di residenza o dall'Ente Parco, su apposito modello.

Il tesserino ha validità per 5 anni, scaduti i quali si può fare domanda di rinnovo agli Enti che lo hanno rilasciato.

Il tesserino va vidimato ogni anno con un timbro, presso l'Ente Parco o il Comune di residenza.

Per i cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale Colli Euganei, ma al di fuori dei confini dello stesso, il costo del tesserino è di Euro 25,00 annui oltre le spese amministrative previste.

##### ART. 5 FACOLTA' DEL PROPRIETARIO DEL FONDO

Il proprietario, l'affittuario, l'usufruttuario, il coltivatore, il conduttore del fondo o il gestore del bosco a qualsiasi titolo, ha sempre la facoltà di vietare la raccolta dei funghi epigei sui terreni di cui ha la proprietà o la detenzione, mediante la collocazione di appositi cartelli posti nel rispetto della vigente normativa, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In particolare tali cartelli dovranno essere del tipo e delle dimensioni specificati nell'allegato "A" e dovranno essere esposti ad una altezza da terra non superiore a m. 2,50 ed a una distanza di circa 100 metri l'uno dall'altro e comunque in modo che i cartelli siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni cartello siano visibili i due contigui.

E' fatto comunque divieto agli stessi di costituire riserve a pagamento.

#### ART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA PER I NON RESIDENTI

L'Ente Parco Colli Euganei, per il tramite dei Comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nel Parco, può concedere apposito permesso alle persone non residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, per la raccolta dei funghi epigei commestibili, per uso esclusivamente familiare, nel rispetto del presente regolamento e della normativa ivi richiamata.

La raccolta è consentita esclusivamente nelle zone a promozione agricola e a protezione agroforestale, mentre è vietata nelle zone di riserva naturale integrale e di riserva naturale orientata nonché nei terreni per i quali il proprietario ne ha fatto divieto.

#### ART.7 PERMESSI INDIVIDUALI PER I NON RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO REGIONALE

Il permesso è individuale e viene rilasciato, sul tesserino, nel limite delle disponibilità, dai Comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S.Croce, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Este, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò a seguito di pagamento delle seguenti somme:

- Euro 5,16 per l'autorizzazione giornaliera;
- Euro 15,50 per l'autorizzazione settimanale;
- Euro 51,65 per l'autorizzazione mensile;

Non sono rilasciati permessi cumulativi a gruppi, colonie o comunità in genere.

I minori di anni 14 possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da familiare in possesso di

permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.

Ogni Comune potrà rilasciare un numero massimo di permessi secondo la disponibilità giornaliera che verrà comunicata dal Presidente del Parco, tenuto conto della superficie a bosco inclusa nel Parco; è comunque consentito un numero minimo di 50 permessi per ciascun Comune.

La scadenza dei vari permessi concessi, andrà a ricostruire la disponibilità di ogni singolo Comune.

A partire dal 1° gennaio 1998 per l'ottenimento dell'autorizzazione è necessaria la frequenza ad un corso formativo finalizzato alla conoscenza delle specie fungine le cui modalità organizzative saranno determinate dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 10 della Legge 23/08/1993 n. 352.

#### ART.8 AUTORIZZAZIONI A CARATTERE SPECIALE

E' riservata al Presidente dell'Ente Parco la facoltà di rilasciare un massimo di cinque (5) autorizzazioni, con modalità diverse dalla normativa di cui al presente Regolamento, per scopi scientifici e didattici di rilievo.

Il Presidente inoltre dispone di un pacchetto totale di n.10 autorizzazioni in deroga che, a fronte di richieste motivate, può discrezionalmente rilasciare anche oltre il tetto massimo previsto, con privilegio nei confronti delle associazioni operanti nei Comuni del Parco.

L'autorizzazione, avrà carattere personale, sarà gratuita e dovrà indicare la durata, le modalità e la quantità della raccolta.

Nel caso ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il Presidente del Parco, annualmente le persone residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei,

per le quali la raccolta costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza, a raccogliere quantità superiori a quelle stabilite, fino ad un massimo del triplo del quantitativo giornaliero previsto dall'art. 3 comma 1.

Nel caso ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il Presidente del Parco, annualmente le persone residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei, per le quali la raccolta costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza, a raccogliere quantità superiori a quelle stabilite, fino ad un massimo del triplo del quantitativo giornaliero previsto dall'art. 3 comma 1.

#### ART. 9 TEMPI PER LA RACCOLTA

La raccolta dei funghi, per i non residenti nei Comuni del Parco muniti di autorizzazione è consentita: Lunedì, Mercoledì e Venerdì nel periodo dal 15 Settembre al 15 Dicembre.

Per i residenti nei Comuni del Parco Regionale è consentita la raccolta in tutti i giorni della settimana nell'arco dell'anno, con esclusione del Martedì.

Nessun limite temporale è imposto ai proprietari, affittuari, usufruttuari, coltivatori, conduttori o gestori dei boschi a qualsiasi titolo e loro familiari.

#### ART. 10 MODALITA' DI RACCOLTA

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

E' vietata la distruzione volontaria dei carpoforesi fungini di qualsiasi specie.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati (tipo ceste di vimini o di paglia) atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito all'art.5 comma 4 della Legge 23 agosto 1993 n. 352.

#### ART. 11 VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è demandata, con il Coordinamento dell'Ente Parco, al Personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle U.S.L. aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate campestri, agli Agenti delle Aziende Speciali ed al personale indicato all'art. 16 della Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1987 n. 42.

#### ART. 12 SANZIONI

Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti con il presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 35 della L.R. 10/10/1989 n. 38.

In particolare per quanto riguarda la sanzione della confisca, procede direttamente il personale che accerta l'infrazione alla distruzione del prodotto in loco, innanzi al trasgressore. Nei casi di recidiva delle violazioni al presente regolamento, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

#### ART. 13 DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Le somme riscosse, relative ai permessi, che saranno ripartite per il 30% all'Ente Parco dei Colli Euganei e per il 70% al Comune che rilascia il permesso, devono essere utilizzate per una quota non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art.7 del presente regolamento e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli Enti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al presente regolamento.

Le somme relative alle sanzioni saranno inoltrate dall'Ente Parco, salvo eventuali rimborsi spettanti ai verbalizzanti ( o per spese relative all'esercizio della delega) .

#### ART. 14 NORMA TRANSITORIA

I divieti relativi alle zone di riserva naturale orientata saranno validi solo ad avvenuta tabellazione delle zone